

Bruxelles, 22 agosto 2025
(OR. en)

12191/25

IXIM 182
FRONT 194
DELECT 110
COMIX 248
CH
IS
LI
NO

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	21 agosto 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 16.7.2025 che modifica il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importo dei diritti per l'autorizzazione ai viaggi del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 4644 final.

All.: C(2025) 4644 final



Bruxelles, 16.7.2025
C(2025) 4644 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 16.7.2025

che modifica il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importo dei diritti per l'autorizzazione ai viaggi del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Nel settembre 2018 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno adottato il regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi ("ETIAS")¹.

Il regolamento dispone che la Commissione europea adotti gli atti delegati necessari per lo sviluppo e la realizzazione tecnica del sistema d'informazione ETIAS.

In particolare, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento, la Commissione è tenuta ad adottare atti delegati sulle variazioni dell'importo dei diritti per l'autorizzazione ai viaggi ETIAS. Tali variazioni devono tenere conto di eventuali aumenti delle spese di funzionamento e di manutenzione dell'ETIAS, dato che le entrate derivanti dal pagamento dei diritti per le domande ETIAS sono destinate a coprire tali spese, nonché di altri fattori pertinenti, quali considerazioni strategiche, che possano giustificare l'aumento. Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1240, il 2 maggio 2024 la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2024/2511 della Commissione².

Il regolamento delegato (UE) 2024/2511 dispone che gli Stati membri, nonché l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto ("le agenzie") informino la Commissione sulle tendenze e sfide che possono giustificare una modifica dell'importo dei diritti per l'autorizzazione ai viaggi ETIAS.

Il 29 aprile 2025, nel corso di una riunione del gruppo "Risorse proprie" del Consiglio, la presidenza polacca ha presentato un documento informale in cui vengono trattate potenziali nuove risorse per il bilancio dell'UE. Il documento esamina la possibilità di un aumento graduale dei diritti ETIAS per allinearsi ad altri sistemi di esenzione dal visto, sebbene non proponga alcun importo specifico. Il documento informale è stato all'origine di discussioni tra gli Stati membri sulla necessità di aumentare i diritti ETIAS, anche in occasione di una seconda riunione del gruppo "Risorse proprie" del Consiglio tenutasi il 22 maggio 2025. A seguito di tali discussioni e conformemente al regolamento delegato (UE) 2024/2511, la Commissione ha valutato vari fattori economici e strategici concludendo che era necessario aumentare l'importo dei diritti per le domande ETIAS, portandolo a 20 EUR.

Nella sua valutazione, la Commissione ha specificamente riconosciuto un tasso cumulativo di inflazione del 30,12% dal 2016, unitamente a un atteso aumento del carico di lavoro dell'unità centrale ETIAS e delle unità nazionali ETIAS a causa dell'incremento attuale e previsto dei volumi di viaggiatori esenti dall'obbligo del visto rientranti nel sistema. È stata inoltre presa in considerazione l'attuazione di funzionalità ETIAS aggiuntive non incluse nella proposta di regolamento ETIAS, come la possibilità di condurre colloqui con i richiedenti.

¹ Regolamento (EU) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (EU) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).

² Regolamento delegato (UE) 2024/2511 della Commissione, del 2 maggio 2024, che integra il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda l'individuazione degli aumenti delle spese di funzionamento e di manutenzione del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) allo scopo di modificare l'importo dei diritti per l'autorizzazione ai viaggi (GU L, 2024/2511, 25.9.2024).

Questi elementi hanno indotto la Commissione a concludere che le spese di funzionamento e di manutenzione del sistema saranno probabilmente superiori alla stima iniziale di 85 milioni di EUR indicata nella proposta di regolamento ETIAS del 2016³.

Al di là delle considerazioni economiche, la Commissione ha valutato i fattori strategici, tra cui il mantenimento di una parità competitiva e di condizioni con altri programmi di autorizzazione ai viaggi esistenti a livello mondiale, come il sistema elettronico per l'autorizzazione al viaggio (ESTA) degli Stati Uniti e l'autorizzazione elettronica di viaggio (ETA) del Regno Unito, che per le domande di autorizzazione impongono entrambi diritti pari a 19 EUR, con una validità di due anni.

La Commissione sta adottando il presente atto delegato in vista dell'entrata in funzione dell'ETIAS. Ciò al fine di garantire che la campagna generale d'informazione sul sistema, che sarà avviata sei mesi prima della sua attivazione, possa indicare con precisione i nuovi diritti. In tal modo la Commissione punta a garantire una comunicazione chiara e coerente nei confronti dei viaggiatori, nonché la certezza dell'importo dei diritti prima dell'entrata in funzione del sistema.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Per la stesura del presente atto delegato è stato costituito un gruppo di esperti. Tutti gli Stati membri hanno avuto la possibilità di nominare persone qualificate a partecipare al gruppo di esperti sui sistemi di informazione per le frontiere e la sicurezza, in conformità dell'articolo 89, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1240 e dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. Il presente regolamento delegato della Commissione è stato pertanto elaborato sulla scorta dei contributi apportati dai rappresentanti degli Stati membri nell'ambito di tale gruppo di esperti.

Il gruppo di esperti è stato consultato per la prima volta il 27 maggio 2025. Gli esperti hanno inoltre avuto la possibilità di trasmettere osservazioni scritte. Il 10 giugno 2025 è stata presentata agli Stati membri una versione finale del presente regolamento sulla base dei riscontri ricevuti, dopo di che il documento è stato considerato definitivo dagli esperti e dalla Commissione.

Sono state inoltre consultate l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ("Frontex"), all'interno della quale sarà istituita l'unità centrale ETIAS, e l'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia ("eu-LISA").

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

A norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, per ottenere l'autorizzazione ai viaggi ETIAS il richiedente paga diritti pari a 7 EUR. I richiedenti di età inferiore a 18 anni o superiore a 70 anni al momento della presentazione della domanda, come pure i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento, sono esentati dal pagamento di tali diritti.

³ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 515/2014, (UE)2016/399, (UE) 2016/794 e (UE) 2016/1624 (COM(2016) 0731 final – 2016/0357 (COD)).

A norma dell'articolo 86 del regolamento (UE) 2018/1240, i diritti per l'autorizzazione ai viaggi ETIAS riscossi devono coprire le spese di funzionamento e di manutenzione dell'ETIAS conformemente a tale articolo.

A norma dell'articolo 18, paragrafo 4, la Commissione è tenuta ad adottare atti delegati allo scopo di modificare l'importo dei diritti per l'autorizzazione ai viaggi ETIAS, tenendo conto di eventuali aumenti delle spese di funzionamento e di manutenzione del sistema, nonché di altri fattori pertinenti, quali considerazioni strategiche, che possano giustificare tale aumento.

Il regolamento delegato (UE) 2024/2511 affida alla Commissione il compito di determinare periodicamente se sia necessaria una modifica dell'importo dei diritti per l'autorizzazione ai viaggi ETIAS. In linea con l'articolo 7 del suddetto regolamento delegato, la valutazione della Commissione può avvenire ad hoc sulla base delle tendenze e delle sfide individuate dagli Stati membri e dalle agenzie tali da avere ripercussioni economiche significative sul funzionamento e sulla manutenzione dell'ETIAS o da giustificare in altro modo una modifica dell'importo dei diritti per l'autorizzazione ai viaggi ETIAS.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 16.7.2025

che modifica il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importo dei diritti per l'autorizzazione ai viaggi del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226⁴, in particolare l'articolo 18, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) l'importo dei diritti a carico dei richiedenti di un'autorizzazione ai viaggi nell'ambito del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) è specificato all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240. Il regolamento delegato (UE) 2024/2511 della Commissione⁵ stabilisce meccanismi che consentono alla Commissione di valutare la necessità di adeguare tali diritti.
- (2) Conformemente al regolamento delegato (UE) 2024/2511, la Commissione ha individuato una serie di fattori che potrebbero comportare un aumento significativo o persistente dei costi di funzionamento e di manutenzione del sistema ETIAS, al di là di quelli previsti al momento dell'adozione del regolamento (UE) 2018/1240. In primo luogo, dal 2016 il tasso cumulativo di inflazione nell'Unione è aumentato del 30,12 %. In secondo luogo, il numero di viaggiatori esenti dall'obbligo del visto che entrano nell'Unione è aumentato in modo significativo negli ultimi anni e si prevede che continuerà ad aumentare nel prossimo futuro. Infine, per consentire il funzionamento dell'ETIAS sono state aggiunte ulteriori funzionalità che non erano previste al momento dell'adozione del regolamento (UE) 2018/1240.
- (3) È necessario allineare i diritti per l'autorizzazione ai viaggi ETIAS a quelli di sistemi comparabili in modo da garantire una parità competitiva e di condizioni con altri programmi di autorizzazione ai viaggi esistenti a livello mondiale.
- (4) Occorre quindi aumentare i diritti per l'autorizzazione ai viaggi ETIAS.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/1240.

⁴ GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1240/oj>.

⁵ Regolamento delegato (UE) 2024/2511 della Commissione, del 2 maggio 2024, che integra il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'individuazione degli aumenti delle spese di funzionamento e di manutenzione del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) allo scopo di modificare l'importo dei diritti per l'autorizzazione ai viaggi (GU L, 2024/2511, 25.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/2511/oj).

- (6) Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ e dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica⁷.
- (7) Dato che il regolamento (UE) 2018/1240 si basa sull'*acquis* di Schengen, a norma dell'articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca ha notificato la sua intenzione di recepire tale regolamento nel proprio diritto interno. La Danimarca è pertanto vincolata dal presente regolamento.
- (8) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio⁸; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (9) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen⁹ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio¹⁰.
- (10) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen¹¹ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio¹².
- (11) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della

⁶ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2004/38/oj>).

⁷ Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (2019/C 384 I/01) (GU C 384I del 12.11.2019, pag. 1).

⁸ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

⁹ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36, ELI: [http://data.europa.eu/eli/agree_international/1999/439\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/agree_international/1999/439(1)/oj).

¹⁰ Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/1999/437/oj>).

¹¹ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52, ELI: [http://data.europa.eu/eli/agree_international/2008/178\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/agree_international/2008/178(1)/oj).

¹² Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2008/146/oj>).

Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen¹³ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio¹⁴.

- (12) Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'*acquis* di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 18 del regolamento (UE) 2018/1240, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per ciascuna domanda di autorizzazione ai viaggi il richiedente paga diritti pari a 20 EUR."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 16.7.2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

¹³ GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21, ELI: <http://data.europa.eu/eli/prot/2011/350/oj>.

¹⁴ Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2011/350/oj>).